

**DECISIONE n. 1/2020 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

**del 12 giugno 2020**

**che modifica l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2020/1022]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(1)</sup> («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 164, paragrafo 5, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 164, paragrafo 5, lettera d), dell'accordo di recesso, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che modificano detto accordo, purché tali modifiche siano necessarie per rettificare errori, omissioni o altre carenze o per risolvere situazioni impreviste al momento della firma dell'accordo, e purché siffatte decisioni non siano tali da modificare gli elementi essenziali dell'accordo stesso. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni; esse producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) Poiché la data di entrata in vigore dell'accordo di recesso è successiva a quella inizialmente prevista, ai fini della certezza giuridica e per tener conto degli adattamenti necessari è opportuno modificare gli articoli 135, 137, 143, 144 e 150 dell'accordo.
- (3) L'articolo 145 dell'accordo di recesso non contiene disposizioni che disciplinano le sovvenzioni del Fondo di ricerca carbone e acciaio concesse ai beneficiari stabiliti nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. È pertanto opportuno che l'articolo 145 dell'accordo di recesso sia modificato per rettificare detta carenza e garantire la certezza giuridica per quanto riguarda le sovvenzioni in corso.
- (4) È altresì opportuno che sia modificata la parte I dell'allegato I dell'accordo di recesso integrando due decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che non vi figurano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo di recesso è così modificato:

- 1) all'articolo 135, nel titolo, i termini «per gli esercizi 2019 e 2020» sono sostituiti dai termini «per l'esercizio 2020» e nel paragrafo 1, i termini «gli esercizi 2019 e» sono sostituiti dal termine «l'esercizio» e il termine «esercizi» è sostituito dal termine «esercizio»;
- 2) all'articolo 137, nel titolo e nel paragrafo 1, primo comma, i termini «2019 e» sono soppressi;
- 3) l'articolo 143, paragrafo 1, è così modificato:
  - (a) al secondo comma, i termini «31 luglio 2019» sono sostituiti dai termini «31 luglio 2020»;

<sup>(1)</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag.7.

